



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice SBROLLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2022

Disposizioni per garantire l’eguaglianza nell’accesso dei minorenni ai servizi di mensa scolastica

ONOREVOLI SENATORI. – Il nostro Paese è faticosamente uscito da una grave recessione economica che ha colpito imprese, famiglie e lavoratori. Ad essere danneggiati sono principalmente i più deboli: i giovani, le donne e i bambini, gli anziani. In Italia si è ritornati drammaticamente a parlare di povertà.

La Commissione europea ha sollecitato negli anni scorsi gli Stati membri a mettere al centro dell'agenda politica il tema dell'infanzia e degli investimenti per combattere la povertà dei bambini, al fine di garantire a tutti di crescere uguali, nonché a utilizzare gli strumenti esistenti in favore dei minori svantaggiati. Il 19 novembre 2013, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la Camera dei deputati ha approvato mozioni di diversi Gruppi contro la povertà minorile. Sono passati molti anni, ma le sacche di povertà, pur diminuendo, non sono sicuramente scomparse. Con il presente disegno di legge intendiamo far sì che tali auspici non vengano disattesi e ci proponiamo che si agisca al fine di garantire i diritti di cittadinanza come, ad esempio, il diritto all'istruzione, alla fruizione delle mense, al trasporto scolastico e altri. Si è verificato infatti che alcuni comuni abbiano escluso bambini e bambine dal servizio di mensa scolastica a causa della morosità delle loro famiglie o in assenza di opportuna documentazione comprovante la situazione di ca-

renza finanziaria della famiglia. Anche se la morosità fosse colpevole o se le documentazioni richieste fossero insufficienti per la complessità di produrle, il minore non dovrebbe essere escluso da un momento fondamentale per la sua educazione e la sua salute.

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli recanti disposizioni sull'erogazione del servizio di mensa scolastica.

L'articolo 1 definisce il servizio di mensa scolastica come livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. Ne consegue, all'articolo 2, che l'accesso alla somministrazione di alimenti e di bevande nelle strutture scolastiche è garantito dai comuni in modo uguale a tutti minori presenti negli istituti scolastici, senza eccezione alcuna se non per motivi documentati di salute. In funzione dell'equa distribuzione del servizio, i regolamenti comunali sono tenuti a prevedere agevolazioni per le fasce meno abbienti in termini di esenzione o di rateizzazione delle rette. All'articolo 3 sono previste agevolazioni per i comuni virtuosi, su segnalazione delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti in base a criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Infine l'articolo 4 reca i termini di adeguamento delle amministrazioni locali alle disposizioni della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione del servizio di mensa scolastica)

1. Per servizio di mensa scolastica si intende la somministrazione di alimenti e bevande ai minorenni in orario scolastico.

2. Il diritto al servizio di mensa scolastica costituisce un livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, che sancisce, in particolare, il diritto dei bambini a un'alimentazione sana e adeguata per garantire loro il migliore stato di salute possibile.

Art. 2.

(Accesso alla prestazione)

1. I comuni garantiscono l'eguale accesso dei minorenni al servizio di mensa scolastica.

2. Il servizio di mensa scolastica, ove istituito, è garantito a tutti i minorenni. A tale fine i regolamenti comunali prevedono fasce di esenzione per i meno abbienti nonché forme di rateizzazione delle rette relative al servizio.

3. In ogni caso è vietato, a pena di intervento sostitutivo dello Stato, impedire l'accesso al servizio di mensa scolastica ai minorenni, fatti salvi documentati motivi di salute e riservatezza riguardanti il minorenne interessato.

Art. 3.

(Agevolazioni per i comuni)

1. Ai comuni che si distinguono per livello di accessibilità, fruibilità e qualità del servizio di mensa scolastica sono riconosciute apposite agevolazioni e in particolare la deroga dal patto di stabilità per le spese relative al medesimo servizio.

2. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui al comma 1, i comuni sono sottoposti a valutazione da parte delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, che tengono conto anche degli eventuali progetti promossi dagli stessi comuni in materia di recupero e di utilizzo delle eccedenze alimentari.

Art. 4.

*(Adeguamento delle amministrazioni
pubbliche locali)*

1. Le amministrazioni pubbliche locali sono tenute all'adeguamento alle disposizioni della presente legge, mediante appositi provvedimenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.